

CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1628

28 LUGLIO 2010

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE E SUI CONTRATTI

Adempimenti ed esenzioni

di Stefano Setti

Gli aspetti principali dell'imposta di bollo, soprattutto per quanto attiene l'applicazione sui documenti contabili (fatture, registri, ecc.), vengono esaminati evidenziando in particolar modo i contratti commerciali che possono essere esenti se vengono perfezionati mediante la "corrispondenza commerciale".

Riferimenti normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

PREMESSA

L'imposta di bollo è un **tributo alternativo all'Iva** pertanto va applicata esclusivamente per i soli documenti emessi senza addebito o applicazione dell'Iva. Oggetto di esame del presente studio è l'applicazione del bollo nei documenti aziendali connessi con le operazioni commerciali (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) al fine di determinare in forma oggettiva l'ambito giuridico del tributo.

Nell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esplicitamente precisato che l'imposta è dovuta sugli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa (Allegato A al decreto). Ciò costituisce un riferimento importante per la sua corretta applicazione.

Altra considerazione è quella dell'applicazione dell'imposta di bollo nelle seguenti due forme (art. 2 del citato decreto):

- fin dall'origine (obbligo assoluto), per tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte I della Tariffa, Allegato A, D.P.R. n. 642/1972 (da art. 1 ad art. 21);
- in caso d'uso (presentazione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione), per tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte II della Tariffa, Allegato A, D.P.R. n. 642/1972 (da art. 22 ad art. 32) (circolare del Ministero delle finanze n. 1/301333 del 2 gennaio 1984).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Circa le modalità di pagamento dell'imposta di bollo si precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 80 della Finanziaria 2007 che ha sostituito l'art. 3, D.P.R. n. 642/1972 (il previgente art. 3 del DPR n. 642/72 stabiliva che l'imposta di bollo poteva essere corrisposta in modo ordinario, straordinario, virtuale o per il tramite dell'intermediario convenzionato; la Finanziaria 2007 ha di fatto abolito le prime due modalità di pagamento), a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'imposta di bollo si corrisponde:

- mediante **intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate (il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno *"da apporre sull'atto, documento o registro soggetto al tributo, le cui caratteristiche essenziali che lo distinguono dalle marche sono quella di poter essere emesso ed acquistato per l'esatto importo richiesto - evitandosi le difficoltà normalmente incontrate dai contribuenti connesse al reperimento, non sempre*

agevole, delle marche del taglio corrispondente all'imposta dovuta - quella di riportare l'indicazione del giorno e dell'ora dell'emissione e quella di non poter essere staccato dall'atto su cui è apposto senza lacerarsi"), oppure

- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta **all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati** o, infine,
- mediante **versamento in conto corrente postale**. Come evidenziato dalla circolare n. 2 del 19 gennaio 2007 di Assonime, va osservato che: "poiché il contrassegno sostituisce le marche da bollo, deve ritenersi che esso possa utilizzarsi, con le suddette modalità, anche per il pagamento delle tasse sui contratti di borsa per le quali l'art. 10 del DL n. 70/88, convertito con la Legge n. 154/88, dispone che il relativo pagamento può effettuarsi con le marche da utilizzare per il pagamento dell'imposta di bollo. Riguardo a tali ultimi tributi, l'art. 10-bis dello stesso decreto-legge dispone, inoltre, che l'importo massimo della tassa, da corrispondere con valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di Lire 800.000 (euro 413,16) e che la differenza è corrisposta mediante visto per bollo: modalità questa che, a seguito dell'abolizione dei servizi di cassa presso gli uffici del registro, è attuata mediante versamento con modello F/23. La suddetta preclusione, giustificata dal limitato valore delle singole marche da utilizzare, potrebbe considerarsi non più operante qualora per il pagamento ci si avvalga del contrassegno che può essere emesso per qualsiasi importo".

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

In base all'art. 6 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 sono **esenti dall'imposta di bollo** le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Per i documenti in cui non risulta evidenziata l'IVA l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Tale **principio di alternatività**, in concreto, comporta che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- fatture, note, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni **soggette ad IVA**;
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad **esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari) ed a **cessioni intracomunitarie** (art. 15 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972).

Sono invece **soggette all'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 13 della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. n. 642/1972 le fatture e i documenti di importo complessivo **superiore ad euro 77,47** riguardanti operazioni:

- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale;
- **escluse da IVA**;
- **esenti da IVA**;
- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle **esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali** (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).

attenzione Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la **somma** di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA **supera euro 77,47** (R.M. n. 98 del 3 luglio 2001).

attenzione L'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c.

In caso di debenza l'imposta di bollo va applicata sull'originale della fattura, del documento o di eventuali copie conformi, mentre sulla copia per uso interno occorre riportare che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile e che il bollo è stato applicato sull'originale" (R.M. n. 415051 del 1 febbraio 1973).

L'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Si ricorda che l'art. 13, comma 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo), prevede l'imposta nella misura di euro 1,81 per "fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti (...) ricevute e quietanze rilasciate dal creditore (...)" quando l'importo degli stessi supera euro 77,47; come precisato dalla circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E, anche nel caso della loro emissione sotto forma di documenti informatici è dovuta l'imposta di bollo nella stessa misura.

Il documento informatico è definito dal D.M. 23 gennaio 2004, in conformità al Testo Unico, al Codice e alla delibera CNIPA, come “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”. Si precisa, inoltre, che riguardo alla forma, il decreto stabilisce che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono “**statici non modificabili**” (articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto).

attenzione Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto per documento statico non modificabile si intende il documento informatico il cui contenuto risulti **non alterabile** durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo.

L’art. 16, comma 1, lettera a) della Tariffa allegata allo stesso D.P.R., prevede che sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine i “... libri di cui all’art. 2214, primo comma del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del codice civile (...)” nella misura di euro 14,62 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.

attenzione Nel caso di conservazione della contabilità in formato elettronico secondo i criteri di cui al D.M. 23 gennaio 2004, come precisato dalla circolare n. 36/E del 2006, è prevista una diversa modalità di determinazione dell’imposta di bollo; più precisamente, l’art. 7, comma 3, D.M. 23 gennaio 2004, stabilisce che sia corrisposta nella misura di euro 14,62 per “... ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse”. In questo modo l’importo è adeguato ad una modalità di assolvimento degli obblighi di emissione, tenuta e conservazione dei documenti fiscali che non permette più l’applicazione dell’imposta con riferimento al numero di pagine.

Per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari, richiamati precedentemente, l’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2004 “... è corrisposta mediante versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ...”. Il soggetto interessato, ai sensi del comma 1, in base al proprio domicilio fiscale “... presenta all’ufficio delle Entrate competente una **comunicazione** contenente il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno nonché l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta”. Tale comunicazione consente di stabilire l’imposta presunta da versare. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.

attenzione La comunicazione deve contenere: il numero di atti e documenti informatici - distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa - che si presume saranno emessi nel corso dell’anno; l’imposta dovuta su ogni singolo documento; l’importo globale dell’imposta relativo ad ogni articolo della tariffa; la somma complessivamente dovuta e gli estremi dell’avvenuto pagamento.

Inoltre, l’articolo 7, comma 2 dello stesso D.M. dispone che entro il mese di gennaio dell’anno successivo i soggetti interessati devono presentare all’Ufficio delle Entrate competente una **comunicazione “consuntiva”**. Il contribuente dovrà, quindi, accertare l’effettivo numero dei documenti informatici emessi o formati nel corso dell’anno, calcolare l’imposta dovuta per gli stessi e stabilire la differenza da versare o da chiedere a rimborso.

attenzione La maggiore imposta dovuta per l’anno precedente è corrisposta contestualmente all’acconto per l’anno in corso. L’eventuale maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente può essere compensata con l’acconto dovuto per l’anno in corso - in tal caso il versamento in acconto è pari alla differenza tra l’acconto dovuto e la maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente - o ne può essere chiesto il rimborso.

ARROTONDAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che la Finanziaria 2007 ha modificato l’art. 3, D.P.R. n. 642/1972, nella parte in cui dispone l’importo degli arrotondamenti e quello delle misure minime dell’imposta, per adeguare tali importi ai valori espressi in euro. In particolare, si è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le frazioni degli importi dell’imposta dovuta in misura proporzionale (cambiali e simili) sono arrotondate ad euro 0,10 (prima 0,052) per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 (prima 0,0258) o superiori ad euro 0,05.

La misura minima dell’imposta è ora fissata ad un euro (prima euro 0,052), ad eccezione delle cambiali ordinarie e dei

vaglia cambiari di cui all'art. 6, n. 1, lett. a) e b) e n. 2 della Tariffa, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50 (prima 0,258).

DOCUMENTI E CORRISPONDENZA COMMERCIALI

Un problema alquanto delicato è quello della corretta applicazione dell'imposta di bollo negli ordini, conferme d'ordine e contratti commerciali in genere. Tali atti vengono posti normalmente mediante stampati predisposti e assoggettati alla firma delle parti contraenti. Al riguardo si deve precisare che l'art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I del D.P.R. n. 642/1972, esplicitamente prevede l'obbligo del bollo sin dall'origine per tutte le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni anche **unilaterali** con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, compresi, quindi, i contratti commerciali.

attenzione Sui **contratti a doppia firma** l'imposta di bollo è pari ad **euro 14,62** ogni cento righe o frazione di esse.

L'art. 22 dello stesso Allegato A (Parte II) precisa che gli atti indicati nell'art. 2 citato, se predisposti sotto forma di:

a) corrispondenza commerciale;

b) dispacci telegrafici;

anche se contengono clausole relative alle condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.) sono **soggetti ad imposta di bollo**, ma solo in caso d'uso.

Al fine di esonerare l'obbligo del bollo da apporre sui contratti commerciali, occorre verificare che gli stessi non vengano predisposti con l'apposizione della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, ma mediante **scambio di corrispondenza commerciale**, in modo che il soggetto venditore o prestatore conservi un esemplare di tali documenti con la sola firma dell'acquirente o committente e che quest'ultimo conservi la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del venditore di beni o prestatore di servizi commissionati.

attenzione La corrispondenza commerciale non fa venire meno l'imposta di bollo per alcune tipologie di contratto come ad esempio per i contratti di locazione.

Occorre, infine, ricordare che sussiste l'obbligo di conservare per ciascun affare tale documentazione in **forma ordinata**, quali documenti contabili, come previsto dal comma 2 dell'art. 2214 c.c. per almeno un **decennio** dalla data della loro emissione (art. 2220 c.c.). Tali documenti possono essere oggetto di esame anche ai fini delle verifiche ed accertamenti tributari.

Quesito: La procedura della corrispondenza commerciale fa venire meno l'imposta di bollo sui contratti. Che requisiti deve avere un contratto per corrispondenza commerciale?

Soluzione prospettata: In base alla prassi dell'Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 451384 del 28 giugno 1988) i **requisiti minimi** previsti per la sussistenza della "corrispondenza commerciale" (la risoluzione parla comunque di "lettera") sono la **presenza, nel documento, dell'indirizzo del destinatario e della firma del solo mittente**. La stessa risoluzione, tra l'altro, aggiunge che **non è necessaria la spedizione** e quindi la lettera potrebbe essere consegnata direttamente tra le parti. Tale corrispondenza commerciale fa venire meno l'applicazione dell'imposta di bollo.

L'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI LEASING

Al contratto di locazione finanziaria si applica l'imposta di bollo **fin dall'origine**, nella misura fissa di **14,62 euro**, indipendentemente dal numero di esemplari o copie (art. 2, nota 2 bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

attenzione La predetta imposta di bollo fin dall'origine si applica anche ai contratti di locazione finanziaria **redatti per corrispondenza commerciale** (circolare n. 149 del 10 agosto 1994).

L'imposta di bollo nella misura fissa di 14,62 euro si applica anche alle garanzie ricevute da parte della società di locazione finanziaria.